



REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE REGIONALE delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della Toscana

ARTICOLO 1 (norme generali)

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nomina un collegio di scrutatori, composto da tre componenti non candidati, scelti al proprio interno, e dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di segretario.
2. A norma di Statuto, l'elezione avviene a scrutinio segreto.
3. Lo statuto disciplina il quorum necessario per la validità delle sedute e le maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni.
4. Prima dell'apertura delle sedute in cui si procede all'elezione, gli elettori vengono identificati.
5. Gli astenuti e le schede bianche non sono conteggiati tra i votanti, mentre le schede nulle rientrano nel numero dei votanti. Tutte le votazioni avvengono nella stessa seduta.
6. Il Consiglio, quando si riunisce per procedere alla elezione del Presidente, è presieduto dal Presidente in scadenza, qualora non candidato o, in caso contrario, dal Presidente di Camera più anziano di età, non candidato. Il Presidente dell'Unione regionale proclama il risultato.

ARTICOLO 2 (elezione del Presidente dell'Unione regionale)

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, il Segretario Generale, tramite comunicazione alle Camere di Commercio associate, dà avvio alle procedure per l'elezione del Presidente.
2. Le candidature, da far pervenire al Segretario Generale almeno trenta giorni dalla scadenza del mandato, sono accompagnate da un programma di attività.
3. Le candidature sono rese note in apposita riunione di Giunta e sono trasmesse ai componenti del Consiglio almeno 15 giorni prima della riunione, convocata per l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 3
(norma transitoria)

1. Per la prima elezione successiva all'approvazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. Il Segretario Generale dà avvio alla procedura per l'elezione del Presidente il giorno successivo alla riunione del Consiglio che approva il presente regolamento, con la comunicazione alle Camere di Commercio associate.
 - b. Il termine per far pervenire le candidature ed il relativo programma di attività al Segretario Generale è di 15 giorni dall'avvio della procedura.
 - c. Le candidature sono rese note in apposita riunione del Consiglio di Amministrazione, che nell'occasione fisserà la data per la riunione del Consiglio convocato per l'elezione del Presidente, e trasmesse ai componenti del Consiglio stesso nei termini per la convocazione di 8 giorni.